

DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2024
559/2024/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPERIMENTAZIONE DELLA SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A., RELATIVA ALLE PROCEDURE DI OFFERTA DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1321^a riunione del 17 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/2022) convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 5 ottobre 2023, n. 325 (di seguito: decreto 5 ottobre 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di

- libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTRG);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2023, 288/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 288/2023/R/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2024, 500/2024/R/gas;
 - la comunicazione della società GNL Italia del 2 dicembre 2024, prot. Autorità 84261 del 4 dicembre 2024 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo per le imprese del gas, che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di GNL, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl; e che l’Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- l’articolo 6, comma 6, del TIRG prevede che, successivamente all’esecuzione dell’ultima procedura concorsuale utile per il conferimento della capacità, la capacità eventualmente ancora disponibile sia conferita al soggetto che per primo ne faccia richiesta (*first come first served*);
- il successivo comma 7 dispone che la capacità *first come first served* sia conferita ad un prezzo definito dall’Autorità tenendo conto dei criteri adottati per la formazione del prezzo di riserva per il conferimento di breve periodo;
- ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione sono definiti sulla base di criteri stabiliti dall’Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_t^L) di cui all’RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all’anno t cui si riferisce l’offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l’anno t , sia maggiore di zero;
- l’articolo 7, comma 4, del TIRG stabilisce che i prezzi di riserva siano adottati tenendo conto:
 - a. dell’estensione temporale del conferimento;
 - b. delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di GNL, espresso in euro/metro cubo di GNL liquido/anno, di cui alla RTRG;

- c. dei prezzi del gas e del GNL;
- d. dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
- e. dei costi a carico dell'utente relativi all'applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
- f. della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento;
- con la deliberazione 288/2023/R/gas l'Autorità ha da ultimo approvato i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 2 dicembre 2024, previa consultazione, GNL Italia ha proposto di avviare una sperimentazione delle procedure per l'offerta della capacità di rigassificazione ad anno termico avviato al fine di promuovere l'utilizzo del Terminale di Panigaglia (di seguito anche: il Terminale) con particolare riferimento all'imminente stagione invernale;
- la sperimentazione prevede l'integrazione dell'offerta della capacità di rigassificazione di cui al capitolo 5, paragrafo 3.2, del Codice di Rigassificazione, relativamente alla:
 - a) modalità e frequenza di offerta della capacità resa disponibile ogni mese per il mese successivo; più nel dettaglio, si propone l'aggiunta di una fase di conferimento secondo il criterio *first come first served* (di seguito: FCFS) da tenersi prima dell'ultima procedura concorsuale; a tal fine si prospetta l'anticipo al primo giorno lavorativo del mese M del processo d'asta per il conferimento di *slot* per il servizio continuativo del mese successivo (M+1) che al momento si tiene il tredicesimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese M+1 e l'apertura della nuova fase *first come first served* dal secondo giorno lavorativo del mese M fino al nono giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese M+1;
 - b) possibilità di conferimento implicito di un servizio di stoccaggio temporaneo di durata fino a tre mesi associato al conferimento di tale capacità; il nuovo prodotto di capacità consente all'utente, a fronte dell'effettivo utilizzo della capacità di rigassificazione a cui viene implicitamente associato lo stoccaggio temporaneo, di mantenere il GNL di sua proprietà nei serbatoi del Terminale fino al terzo mese successivo per il ritiro in forma liquida presso il punto di riconsegna *Small Scale LNG* ovvero per la riconsegna in rete del GNL rigassificato fino al quarto mese successivo a quello di scarica;
- con riferimento alla proposta di cui alla precedente lettera a), GNL Italia ha, inoltre, proposto che il prezzo di riserva della capacità offerta con il criterio FCFS per il conferimento nel mese M+1 sia determinato in linea con quanto previsto all'articolo 6, comma 7, del TIRG, ossia ad un prezzo definito dall'Autorità tenendo conto dei criteri adottati per la formazione del prezzo di riserva per il conferimento di breve periodo;

- a chiusura della consultazione sono pervenuti a GNL Italia tre contributi da parte di utenti e associazioni di categoria che hanno accolto con favore il contenuto della sperimentazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'impianto di rigassificazione di Panigaglia presenta caratteristiche tecniche atipiche rispetto agli altri impianti di rigassificazione nazionali ed europei; in particolare, il Terminale può ricevere esclusivamente metaniere di dimensioni ridotte rispetto allo *standard*, con capacità non superiore ai 75.000 mcliq; tali specifiche tecniche limitano l'accesso al Terminale ad un numero ridotto di metaniere operanti nel bacino del Mediterraneo e determinano un maggiore costo della logistica di approvvigionamento;
- ciò comporta che è ridotto il numero degli operatori potenzialmente attivi presso l'impianto e dei mercati di provenienza del GNL, e che risulta conseguentemente limitata la contendibilità delle capacità disponibili e la loro valorizzazione sulla base di procedure concorsuali basate sul merito economico nonostante le condizioni economiche a cui è offerto il servizio risultino competitive rispetto ad altri terminali di rigassificazione;
- al momento, presso l'impianto di Panigaglia, non è stata conferita capacità per l'intero anno 2025;
- il criterio FCFS, consentendo agli utenti di coordinare con maggiore flessibilità le tempistiche di allocazione delle capacità di rigassificazione con quelle di approvvigionamento del GNL, appare idoneo a favorire l'allocazione delle capacità disponibili.

RITENUTO CHE:

- alla luce delle limitate condizioni di contendibilità delle capacità di rigassificazione del terminale di Panigaglia, i vantaggi in termini di maggiore flessibilità di accesso derivanti dall'introduzione di una ulteriore fase di allocazione col criterio FCFS potrebbero risultare maggiori rispetto a quelli derivanti dal trattenimento della capacità disponibile sino alla successiva procedura concorsuale sulla base del merito economico;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di sperimentazione trasmessa con comunicazione del 2 dicembre 2024;
- sia, altresì, opportuno prevedere che la sperimentazione sia limitata al periodo rimanente dell'anno termico in corso e che GNL Italia trasmetta all'Autorità una relazione contenente i risultati della sperimentazione, al fine di valutarne gli effetti prima di consentirne un ulteriore utilizzo;
- sia opportuno definire il prezzo della capacità di rigassificazione relativa al mese M+1 offerta con il criterio *first come first served* pari al prezzo di riserva, come determinato sulla base dei criteri definiti dall'Autorità per l'ultima procedura d'asta relativa alla medesima capacità, maggiorato per tener conto che tale nuova

modalità di conferimento sottrae la medesima capacità ai potenziali esiti economici del processo competitivo

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di sperimentazione presentata dalla società GNL Italia, come trasmessa con comunicazione 2 dicembre 2024 ed allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
2. di prevedere che la sperimentazione si concluda con la fine dell'anno termico in corso e che GNL Italia trasmetta entro 30 giorni dal termine indicato una relazione contenente i risultati della sperimentazione;
3. prevedere che, ai fini dall'allocatione della capacità di rigassificazione per il mese M+1 offerta con il criterio *first come first served* di cui alla presente deliberazione, si applichi il prezzo di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società GNL Italia S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato B, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini